



**REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

Delibera del Commissario Straordinario n. 111/2014 come modificata dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 26/5/2015

Art. 1 - Ambito di applicazione e classificazioni

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Civitavecchia (d'ora innanzi anche solo "Comune").

2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale si distinguono in:

Impianti di rilevanza cittadina;

Impianti secondari.

Sono da considerarsi di rilevanza cittadina quelli che, per la loro struttura, per la destinazione d'uso, per le attività particolari che vi si svolgono e per le loro dimensioni assolvono funzioni di interesse generale.

3. In sede di prima applicazione, sono da classificarsi tali quelli afferenti ai seguenti plessi:

Stadio Comunale Fattori -

Palazzetto dello Sport -

Stadio del Nuoto di Via Veneto).

Sono considerati impianti cittadini secondari quelli che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per capienza e caratteristiche strutturali si rivolgono ad un bacino d'utenza locale (tutti gli altri impianti comunali).

4. Alla classificazione dei nuovi impianti, secondo la ripartizione di cui ai precedenti commi, si provvede con apposito atto della Giunta comunale.

Art.2 Principi Generali

Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

Eguaglianza dei diritti degli utenti: Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

Imparzialità: Tutti coloro che usufruiscono del servizio vanno trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

Regolarità del servizio: Va assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

Partecipazione: Va favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente potrà formulare, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, ottenere informazioni e presentare reclami.

Efficienza ed efficacia: Va assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Art.3 - Uffici competenti

Il Servizio Sport ed Impianti Sportivi assicura, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con il presente regolamento, la buona gestione degli impianti sportivi ed opera affinché tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali siano ispirati ai criteri di cui al precedente art. 2.

La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata sia presso il Servizio Patrimonio, sia presso il Servizio Sport.

Art.4 - Destinatari della concessione di spazi

Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- a) - Enti di promozione sportiva
- b) - Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
- c) - Società, cooperative, cooperative sociali che abbiano nello scopo sociale la gestione di impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva
- d) - Istituzioni scolastiche
- e) - Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- f) - Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- g) - Singoli cittadini/atleti.

Gli impianti di rilevanza cittadina sono concessi esclusivamente ai soggetti di cui ai punti a),b),c). I soggetti di cui alle lettere d),e) f) possono utilizzarli in via occasionale o straordinaria previa autorizzazione dell'amministrazione a condizione che la manifestazione da realizzarvi non pregiudichi irrimediabilmente il calendario del concessionario.

I soggetti di cui alle lettere dalla a) alla f) non potranno avere la concessione di spazi in nessun impianto sportivo comunale qualora siano in una situazione debitoria nei confronti del Comune, salvo che non abbiano presentato garanzie reali per la copertura del debito.

Art. 5 - Palestre scolastiche

Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari previste nel piano dell'offerta formativa (pof) approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per consentirne l'utilizzo a titolo oneroso da parte di enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva.

A tal fine il Servizio Sport provvede ad emanare apposito bando entro il 31 Maggio di ogni anno; il termine per la presentazione delle relative istanze è fissato per il 30 Giugno di ogni anno. Il dirigente, acquisite le istanze dei soggetti interessati, elabora il Piano annuale di utilizzo dei singoli impianti sportivi, che viene trasmesso ai dirigenti scolastici competenti. Tra gli Istituti scolastici ed i soggetti utilizzatori verrà sottoscritto, per ogni annualità agonistica, un disciplinare d'uso, secondo lo schema predisposto dal Servizio Sport ed Impianti Sportivi.

Gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico dei singoli soggetti che utilizzano la struttura secondo quanto previsto dal disciplinare di cui al precedente punto 2. Eventuali segnalazioni di inadempienze saranno inoltrate a cura del dirigente scolastico all'ufficio sport per la successiva contestazione all'associazione interessata.

Art. 6 - Modalità di Gestione

I soggetti a cui affidare la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi sono individuati attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 30 del dlgs 163/06 e S.m.i., i.

L'avviso pubblico con cui si bandisce la procedura deve coniugare gli interessi alla migliore ed efficiente gestione delle necessità territoriali con il principio di concorrenza degli operatori economici che, per gli impianti di rilevanza cittadina, devono essere almeno di livello regionale.

Per tali ragioni l'avviso relativo agli impianti di rilevanza cittadina è pubblicato almeno sul sito internet cittadino, sul sito dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici e per estratto su di un giornale a diffusione regionale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.

Il Comune può disporre forme di pubblicazione ulteriori in ragione del particolare regime concessorio da instaurare.

Alla procedura possono concorrere le Società e/o le Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline sportive associate e le Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma associata, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso. Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline sportive associate devono risultare riconosciuti dal CONI al momento della presentazione della istanza di partecipazione. Le Società e le Associazioni Sportive devono risultare affiliate a Federazioni Sportive e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero devono produrre una dichiarazione d'impegno all'affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi all'atto di concessione. Alla procedura per la gestione degli impianti sportivi comunali non possono concorrere soggetti in situazione debitoria nei confronti del Comune, salvo che non abbiano presentato garanzie reali per la copertura del debito.

I soggetti titolari della gestione di un impianto sportivo comunale non possono partecipare all'avviso pubblico per la gestione di altro impianto sportivo di proprietà comunale.

L'avviso pubblico deve indicare, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al comma

precedente, anche i criteri per la selezione ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse al tipo di impianto sportivo da affidare in concessione ed alle attività che in esso possono essere svolte. I criteri di selezione da tenere in considerazione sono i seguenti:

- coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai soggetti partecipanti;
- numero di precedenti esperienze maturate nell'ambito sportivo di pertinenza dell'impianto e numero di tesserati;
- qualità del progetto di gestione che deve essere comprensivo del programma delle attività sportive da svolgere con specifico riferimento agli spazi e agli orari garantiti alle utenze sociali e alle iniziative del Comune e del programma di gestione operativa comprendente l'organizzazione del personale, le modalità di manutenzione e la conduzione generale dell'impianto;
- piano tariffario proposto redatto secondo le eventuali prescrizioni imposte dal Comune e, comunque, applicando tariffe parametrize a quelle praticate nel Comune e nelle zone limitrofe, prevedendo differenziazioni per fasce orarie e agevolazioni per particolari tipi di utenza e per le realtà associazionistiche sportive preferibilmente sedenti nel Comune;
- offerta di canone annuo in aumento rispetto all'importo base;
- investimenti proposti per migliorie ed adeguamenti.

La valutazione delle proposte pervenute è effettuata da un'apposita Commissione tecnico-amministrativa, costituita e disciplinata in analogia all'art. 84 del D.lgs n.163/06. La Commissione, una volta accertata la regolarità formale e l'ammissibilità delle domande e della documentazione presentate e valutata la qualità dei progetti presentati redige la graduatoria di merito applicando i criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico. Con successiva determina dirigenziale si approvano i verbali all'uopo redatti e si procede alla concessione dell'impianto e all'approvazione della relativa convenzione da sottoscrivere con l'affidatario (d'ora innanzi anche solo "Concessionario").

La Giunta Comunale potrà deliberare, con provvedimento motivato ed in riferimento alle caratteristiche del singolo impianto sportivo, di non procedere all'emanazione del bando pubblico per l'affidamento in gestione attuando una gestione diretta in economia da parte del Servizio Sport del Comune.

Art. 7 - Durata

La concessione ha di norma la durata di 5 (cinque) anni, ferma restando la possibilità di stabilire con apposita delibera della Giunta Comunale una durata superiore o inferiore in relazione all'impegno economico finanziario previsto per gli eventuali investimenti a carico del Concessionario o per altre motivazioni.

Il Comune può prorogare il termine finale della concessione per un periodo di mesi 6 e comunque per il tempo necessario a garantire la prosecuzione e conclusione della stagione sportiva, qualora, per cause non imputabili all'Amministrazione, non sia stato possibile avviare l'iter per l'individuazione del nuovo Concessionario.

In ogni caso, la durata complessiva della concessione, ivi incluse eventuali proroghe, affidata al medesimo Concessionario, non può essere di norma superiore a 15 (quindici) anni. Nel caso di consistenti interventi di manutenzione di elevato impatto economico il Consiglio Comunale può autorizzare un periodo di concessione superiore ai 15 (quindici) anni.

Art. 8 - Canone

Il canone di concessione, soggetto ad IVA se dovuta, è determinato in una misura non inferiore al 10% e non superiore al 30%, determinato sulla base dei valori in comune commercio per impianti di simili dimensioni e capacità di svolgimento delle attività sportive per le quali è stato edificato.

L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti è operata con deliberazione della Giunta comunale, previa adeguata istruttoria degli uffici tecnici, sulla base dei seguenti criteri:

- servizi sociali offerti;
- scopo sociale orientato ad essere senza fine di lucro e all'assistenza sportiva;
- percentuale della superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo;
- ammontare degli investimenti a carico dell'affidatario;
- tipologia e finalità dell'attività sportiva svolta;
- collocazione territoriale;
- analogia di caratteristiche tecniche, spazi ed attrezzature con impianti simili;
- altre circostanze debitamente motivate.

La Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, con proprio provvedimento motivato, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico e avuto riguardo alla natura sociale dell'attività sportiva erogata nell'impianto sportivo determinerà un canone non inferiore al 2% dei valori in comune commercio ovvero un canone corrispondente ad una quota di rimborso delle spese d'investimento e d'utenza relative all'impianto in misura non inferiore, su base annua, al 10% della spesa a stesso titolo sostenuta dal Comune per utenze e con una percentuale di recupero degli investimenti fatti dall'Ente.

Il canone come sopra determinato deve essere rivalutato annualmente, in misura

corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il canone può essere rivisto in corso di concessione qualora il Comune effettui a proprio carico spese di miglioria e/o interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi sopravvenute, di modifiche del presente regolamento o di un nuovo piano di recupero degli investimenti.

Il Comune può ridefinire con il Concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, ai sensi dell'art. 1373 c.c. in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del concessionario e, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal Concessionario e non ancora ammortizzati.

Art. 9 - Interventi edilizi eseguiti dal Concessionario

Il Concessionario può essere autorizzato dalla Giunta Comunale a realizzare eventuali lavori di adeguamento, miglioria e nuove opere con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

Le migliorie proposte dal concessionario in sede di gara per la gestione dell'immobile dovranno essere obbligatoriamente realizzate dal concessionario entro i termini assegnati dall'Amministrazione a pena di decadenza dalla concessione stessa previa diffida formale ad adempiere.

La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.

Le opere devono essere autorizzate dal Comune previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti uffici tecnici comunali, che acquisiranno il parere positivo del Coni sulle opere da eseguire, e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente "normativa antimafia". Ai fini del rilascio del relativo titolo autorizzatorio edilizio, il Comune impone la presentazione di un cronoprogramma e/o di una polizza fidejussoria e, in rapporto alla rilevanza degli interventi può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal D.lgs n.163/06.

Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spetti al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri accessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01.

E' fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Art.10 - Manutenzioni e utenze

1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché alle utenze dell'impianto sportivo sono a carico del Concessionario che dovrà volturarle entro 30 giorni dalla consegna della struttura.

2. Sono a carico del Comune le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di cui al comma precedente da parte del Concessionario.

3. Sono, altresì, a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria del verde, la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

4. Le tasse per la raccolta rifiuti sono sempre a carico del Concessionario.

Art. 11 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare ai terzi utilizzatori le tariffe proposte in sede di procedura concorrenziale e approvate dal Comune nonché le eventuali agevolazioni previste specificamente con atto deliberativo del Comune.

I relativi importi sono introitati dal Concessionario a titolo di copertura di quota parte delle proprie spese.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile alla figura del Concessionario.

Art. 12 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art. 6 nonché della convenzione stipulata con il Comune.

Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve. Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il personale utilizzato dal Concessionario, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso nè eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, spetta al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".

garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a 500.000 Euro.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente al Comune. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario.

dette polizze assicurative devono essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della concessione.

Art. 13 - Divieto di sub-concessione

Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto può essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dal Comune.

Art. 14 - Attività commerciali

Il Concessionario può essere autorizzato dal Comune a gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, vendita di attrezzature ed articoli sportivi o affidarli a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il Concessionario deve darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il Concessionario si obbliga a tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro o vendita di attrezzature ed articoli sportivi è soggetto a tutte le prescrizioni di legge e deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto. Qualora le predette attività siano di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si deve tenere conto nella valutazione del canone che deve essere incrementato tenendo conto della redditività della gestione. Nel caso che le attività con fine di lucro avvengano nel corso della concessione, il canone sarà oggetto degli anzidetti incrementi. Il Comune può consentire solo l'utilizzo di distributori automatici, previo rilascio di autorizzazione e attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi, che disciplinano e regolano la materia. Tali autorizzazioni devono essere consegnate in copia al Comune.

Art. 15 - Uso dell'impianto

Le strutture dell'impianto affidato in concessione sono normalmente destinate alle attività sportive svolte dal Concessionario. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con il consenso del Comune che ne deve stabilire le modalità esplicative e gli eventuali rapporti economici annessi.

La pubblicità di qualunque tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, è consentita previa autorizzazione del Comune e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Controlli

Il Comune per il tramite degli uffici di volta in volta competenti effettua i controlli e le verifiche necessarie sul rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni imposte al concessionario con la stipula del contratto.

Art. 17 - Consegna e restituzione dell'impianto

Contestualmente alla consegna, deve essere redatto in contraddittorio tra le parti apposito

verbale nel quale deve essere riportato lo stato di consistenza dell'impianto, ivi inclusi i beni mobili, ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento dell'impianto con eventuale documentazione fotografica.

Analogo verbale deve essere redatto al termine della durata della convenzione.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, entro 3 (tre) mesi deve essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà del Comune; ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Art. 18 - Penali e revoca

In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 1% e il 2% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui al successivo art. 19; sarà cura del concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

Il Comune può disporre, altresì, la revoca della convenzione nei seguenti casi: realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune;

scioglimento e/o estinzione del Concessionario;

cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;

mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione;

grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto;

mancato divieto concessione spazi a soggetti debitori nei confronti del Comune, segnalati dal Comune stesso.

Il Comune, per qualsivoglia esigenza di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con un preavviso di 6 (sei) mesi, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del Concessionario.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con l'obbligo di preavviso di 4 (quattro) mesi; in tal caso il Comune provvede all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 19.

Art. 19 - Cauzione definitiva

1. La garanzia da fornire da parte del Concessionario, a titolo di cauzione definitiva per la corretta esecuzione della presente convenzione viene determinata in relazione all'impianto sportivo da affidare in concessione, all'entità degli interventi e alla natura degli impegni contrattuali che il Concessionario deve assumere nei confronti del Comune e comunque in misura non inferiore al 10% del valore della presente convenzione. Tale garanzia dovrà prevedere la deroga all'art. 1957 c.3 del codice civile e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. In caso di escussione parziale o totale il concessionario dovrà reintegrare la garanzia fornita.

Art. 20 - Regolarizzazione

L'Ufficio sport entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività della presente delibera procederà alla ricognizione di tutte le convenzioni in essere che risultino non in regola con le previsioni del regolamento ai fini della rinegoziazione nei termini che seguono:

Revisione del canone concessorio da fissarsi ai prezzi di mercato;

Verifica, d'intesa con l'Ufficio Lavori pubblici, delle condizioni previste nelle convenzioni con particolare riferimento all'intervenuta realizzazione dei lavori ed al loro collaudo;

Revisione del termine di durata della concessione da ricondursi al termine massimo fissato dall'art.7 del presente regolamento;

Presentazione da parte del soggetto gestore del progetto gestionale e del relativo piano tariffario;

Costituzione o eventuale adeguamento della garanzia di cui all'art. 19;

Voltura delle utenze così come previsto dall'art. 10;

Adeguamento delle attività commerciali presenti nella struttura alle prescrizioni di cui all'art.14

La regolarizzazione della gestione può avvenire solo in assenza di gravi inadempimenti e/o irregolarità imputabili al gestore il quale deve essere comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Gli impianti per i quali, alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, non sia stata effettuata la regolarizzazione, sono affidati in conformità al presente regolamento e dovranno essere rilasciati entro 90 gg. dalla richiesta dell'Ente, previa stesura di verbale di riconsegna.

Art. 21 - Spese di registrazione e di contratto

1. Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula della concessione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.